



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 232 del 20/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 20/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID-19. CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (DAL 21 MAGGIO 2020 E FINO AD EVENTUALE MODIFICA O REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA)

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020, il DL n.33/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020 e n.82 del 17/05/2020 ;

VISTI IN PARTICOLARE:

- il DL 33 del 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed in particolare l'art.1 comma 9 il quale prevede che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il DPCM 17.05.2020 il quale all'art.1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

CONSIDERATO, che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.82/2020 si prevede la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, tra cui anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo

specifico protocollo regionale allegato all'ordinanza stessa;

DATO ATTO che i mercati istituiti ai sensi della L.R. 12/1999, e con un periodo di svolgimento ricomprendente i prossimi mesi, sono i seguenti:

- Mercatino giornaliero dell'ortofrutta
- Mercato di Piazza Costa estivo
- Mercato di Milano Marittima
- Mercato di Pinarella
- Mercato di Cervia Mare
- Mercato di Tagliata
- Mercato estivo di Pinarella mattina
- Mercatino di Savio
- Mercato sperimentale di Villa Inferno

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.17 del 29.04.2020 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Disposizioni urgenti inerenti i mercati mattutini limitatamente ai posteggi di generi alimentari. Apertura a far tempo dal 30.04.2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RITENUTO che, con opportune cautele, sia possibile autorizzare l'attività di vendita in tutti i mercati del territorio con le modalità indicate nel presente provvedimento;

VALUTATO pertanto opportuno aggiornare la suddetta ordinanza n.17/2020 tenuto conto delle previsioni contenute nella nuova ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio;

DATO ATTO che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza, disposte dalle competenti Autorità e, come stabilito nell'Ordinanza regionale citata, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1,4, 5, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che stante la straordinarietà del contesto emergenziale le attuali risorse organiche e finanziarie dell'Ente non sono sufficienti ad adottare le idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili al fine di evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale;

CONSIDERATE le concertazioni avvenute in questi ultimi giorni, tra il Comune e le categorie commerciali interessate ANVA e FIVA, tendenti ad ottenere un'immediata riapertura dei mercati cittadini riguardanti anche la vendita di generi non alimentari;

ACCERTATA la disponibilità delle stesse a farsi carico di parte delle misure previste per lo svolgimento dei mercati (misure indicate nell'allegato 1).

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l'art.28;

VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATO che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

DISPONE

dal 21 maggio 2020 e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza, sono riattivate le attività di commercio su aree pubbliche, nell'osservanza delle disposizioni definite nell'elenco allegato (che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), previa presentazione da parte delle associazioni di categoria ANVA e FIVA di planimetria e relazione attestante le misure organizzative per la salvaguardia dello spazio specificatamente individuato nonché per il contenimento del Covid-19

La mancata partecipazione ai mercati effettuati durante il periodo di emergenza da Covid19 non viene conteggiata ai fini dell'eventuale revoca del posteggio.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.
- che le eventuali spese sostenute dalle Associazioni ANVA e FIVA, ai fini di predisporre le misure di salvaguardia previste per l'effettuazione dei mercati, rientrano tra quelle di cui all'art.23 del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche che prevede per l'operatore, in caso di mancato pagamento, la sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche su tutti i posteggi utilizzati nell'ambito del Comune

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Municipale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
- Comando Polizia Municipale di Cervia
- Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima
- Commissariato PS di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia;
- Hera SPA
- AUSL della Romagna – dipartimento di igiene e sanità pubblica.

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 246 del 27/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 26 del 27/05/2020

OGGETTO:

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 25 DEL 20/05/2020 RECANTE "ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS COVID 19". CONDIZIONI MINIME PER SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (DAL 21 MAGGIO 2020E E FINO AD EVENTUALE MODIFICA O REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA),

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020, il DL n.33/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020, DPCM 17/05/2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020, n.66 del 22/4/2020 e n.82 del 17/05/2020 ;

VISTI IN PARTICOLARE:

- il DL 33 del 16.05.2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed in particolare l'art.1 comma 9 il quale prevede che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il DPCM 17.05.2020 il quale all'art.1, comma 1, lett. dd) stabilisce che le attività commerciali "devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

CONSIDERATO, che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.82/2020 si prevede la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, tra cui anche il commercio al dettaglio

su aree pubbliche, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato all'ordinanza stessa;

DATO ATTO che i mercati istituiti ai sensi della L.R. 12/1999, e con un periodo di svolgimento ricomprendente i prossimi mesi, sono i seguenti:

- Mercatino giornaliero dell'ortofrutta
- Mercato di Piazza Costa estivo
- Mercato di Milano Marittima
- Mercato di Pinarella
- Mercato di Cervia Mare
- Mercato di Tagliata
- Mercato estivo di Pinarella mattina
- Mercatino di Savio
- Mercato sperimentale di Villa Inferno

CONSIDERATO che la normativa regionale condiziona la ripresa delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche al rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo (allegato 1 - Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.82 del 17/05/2020);

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.25 del 20.05.2020 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. Condizioni minime per svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (dal 21 maggio 2020 e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza)";

CONSIDERATO che, preventivamente alla riapertura effettiva dei mercati, era stata pianificata – per una più efficace incisività delle misure ritenute idonee per lo svolgimento degli stessi – una pronta integrazione dei provvedimenti adottati analizzando i riscontri dei primi giorni di applicazione dell'ordinanza sopra richiamata;

RISCONTRATO che, con lo svolgimento dei primi mercati a seguito della riapertura completa, sono stati acquisiti elementi utili per aggiornare le misure introdotte con la predetta ordinanza sindacale ed in particolare:

- un numero massimo di presenze nelle aree mercatali che tenga conto della specifica conformità delle aree e non solo in relazione al numero di utenti contemporaneamente presenti in prossimità di un posteggio;
- i presidi di sorveglianza si rivelano maggiormente efficaci se modulati in funzione dei flussi di persone variando quindi il servizio tra lo stazionamento ai varchi ed i controlli lungo le corsie del mercato
- le operazioni di spunta risultano compatibili con le misure adottate per la riapertura dei mercati, previo inserimento graduale
- la vendita di beni usati, così come previsto dall'ordinanza regionale n.82/2020, può essere ammessa purché sia prevista l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
- la presenza di contenitori di rifiuti dedicati in particolare alla raccolta di guanti già utilizzati rappresenta uno strumento complementare per migliorare la raccolta dei rifiuti

VISTA a riguardo anche la comunicazione delle associazioni di categoria ANVA e FIVA (pg.25354 del 25.05.2020) con la quale richiedono analoghe modifiche all'ordinanza vigente prevedendo anche di riportare il mercato giornaliero dell'ortofrutta nella sua sede naturale;

VALUTATO che l'area di svolgimento del mercato giornaliero dell'ortofrutta è molto ampia e

ognuno degli operatori può garantire il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento interpersonale di almeno un metro adottando le misure previste a riguardo;

RITENUTO quindi opportuno integrare la vigente ordinanza modificando le misure provvisorie di prevenzione sopra indicate, sino a diverso provvedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l'art.28;

VISTA la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ACCERTATO che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

DISPONE

con decorrenza immediata ad integrazione dell'ordinanza n.25 del 20.05.2020 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione "Coronavirus" Codiv-19. Condizioni minime per svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (dal 21 maggio 2020 e fino ad eventuale modifica o revoca della presente ordinanza)" sono modificati/integrati alcuni paragrafi dell'allegato 1 come segue:

- Relativamente alla capienza massima dei mercati, l'ingresso del pubblico è regolamentato attraverso il personale dedicato alla sorveglianza dei varchi in modo tale da non consentire fenomeni di assembramento e far sì che sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro all'interno delle aree mercatali
- I presidi, di natura "privata", a sorveglianza delle aree di mercato sono modulati in funzione dei flussi di persone variando quindi il servizio tra lo stazionamento ai varchi ed i controlli lungo le corsie del mercato
- Sono riattivate le operazioni di spunta con le seguenti modalità al fine di consentire una riapertura graduale dei mercati che garantisca l'applicazione corretta di tutte le misure previste:
 - Prima giornata di mercato: non prevista
 - Successivi 30 giorni : consentita ai soli operatori già frequentanti il mercato (almeno una presenza)
 - Dopo i primi 30 giorni: consentita a tutti gli operatori in graduatoria
- E' ammessa la vendita di beni usati purché sia effettuata l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita
- Gli operatori che, per le attività di vendita, mettono a disposizione dei clienti guanti "usa e getta", devono disporre di contenitore di rifiuti dedicato in particolare alla raccolta di guanti già utilizzati
- il Mercato giornaliero dell'ortofrutta, si svolge nell'area prevista dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche essendo molto ampia e permettendo quindi il mantenimento del distanziamento tra banchi. Ognuno degli operatori adotterà modelli di perimetrazione singola creando un distanziamento tra banco e cliente, anche attraverso

tracciatura amovibile a terra

Restano in vigore tutte le altre disposizioni previste nella precedente ordinanza n.25 del 20.05.2020 non modificate dal presente atto.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

DISPONE

che sia demandata alla Polizia Municipale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;

che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
- Comando Polizia Municipale di Cervia
- Compagnia Carabinieri di Cervia e Milano Marittima
- Commissariato PS di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia;
- Hera SPA
- AUSL della Romagna – dipartimento di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO